

Vito SARACINO

Dottore Commercialista

Revisore Contabile

MEMORIZZAZIONE E TRASMISSIONE DEI CORRISPETTIVI

a cura del Dott. Vito SARACINO - Dottore Commercialista e Revisore Contabile in Bitonto (BA)

Il contribuente obbligato alla memorizzazione e trasmissione dei corrispettivi (volume d'affari superiore a 400 mila euro e commercianti al minuto o con attività assimilate per le quali non è obbligatoria l'emissione della fattura), dallo scorso 1° luglio, anche in caso di mancata attivazione del registratore telematico, ha la possibilità di trasmettere i dati entro il prossimo 2 settembre, avvalendosi dei servizi attivati dalle Entrate.

Restano fermi, comunque, i termini per la liquidazione dell'Iva, l'obbligo di certificazione, con emissione dello scontrino e/o della ricevuta fiscale, e l'obbligo di annotazione degli importi nel registro dei corrispettivi. Il comma 6-ter, dell'art. 2 del d.lgs.127/2015, come modificato dall'art. 12-quinquies del dl 34/2019 convertito in legge, prevede, per taluni soggetti Iva, che i dati dei corrispettivi devono essere inviati entro dodici giorni dall'effettuazione dell'operazione, ma per i primi sei mesi di vigenza dell'obbligo di memorizzazione e trasmissione dei corrispettivi, le sanzioni, di cui al comma 6, del citato art. 2, non si applicano, sempre se il contribuente trasmette i dati entro il mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione, fermi restando i termini di liquidazione dell'imposta.

Sul tema l'Agenzia delle entrate si è già espressa (circ. 15/E/2019) precisando che possono beneficiare di questa moratoria sia i soggetti che alla data di entrata in vigore dell'obbligo hanno messo in servizio i registratori telematici, sia i soggetti che a tale data non hanno ancora nella loro disponibilità un registratore telematico. Il documento di prassi richiamato ricorda l'obbligo, individuando anche l'ambito applicativo (volume d'affari superiore a 400 mila euro e commercianti al minuto o con attività assimilate per le quali non è obbligatoria l'emissione della fattura), e la presenza di specifici esoneri, come indicati da decreto 10/05/2019 del ministero dell'economia e delle finanze. Per i soggetti che non si sono dotati tempestivamente dei registratori, la trasmissione dei dati potrà essere effettuata, nel periodo transitorio, mediante gli specifici servizi indicati dall'Agenzia delle entrate.

Nel periodo transitorio, e fino alla messa in servizio dei registratori, tali soggetti saranno tenuti ad adempiere l'obbligo di memorizzazione dei corrispettivi mediante i registratori di cassa già in uso o mediante ricevute fiscali e a registrare i corrispettivi ai sensi dell'art. 24 del dpr 633/72 (circ. 15/E/2019 pag. 3).

Quindi, il contribuente assoggettato all'obbligo, tenuto alla memorizzazione e trasmissione dei corrispettivi dallo scorso 1° luglio, avrebbe dovuto trasmettere i dati relativi alle operazioni effettuate nel mese di luglio 2019 entro il 31/8/2019; ma il termine risulta postergato al 2 settembre prossimo. La relativa imposta doveva essere determinata, comunque, con la liquidazione mensile del mese di luglio 2019, da eseguirsi entro il 20 agosto scorso.

Se i dati sono trasmessi oltre il mese successivo a quello di effettuazione scattano le sanzioni, con l'applicazione di un addebito pari al 100% dell'imposta riferibile all'importo non trasmesso e con la sospensione della licenza e/o dell'autorizzazione al commercio, per un periodo da tre giorni a un mese. Risulta evidente che l'invio è limitato ai soli corrispettivi e non anche alle operazioni assoggettate a fatturazione che, inevitabilmente, seguono altro percorso e che la detta moratoria deve considerarsi estesa ai contribuenti (farmacie in primis) obbligati all'invio dei dati tramite il Sistema tessera sanitaria (Sts), che potranno utilizzare il medesimo sistema (Sts) per l'inoltro dei corrispettivi giornalieri.

Bitonto, 27 agosto 2019

Dott. Vito SARACINO

Dottore Commercialista in Bitonto (BA)

info@studiosaracino.it

www.studiosaracino.it